

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. OCE 487 ADW del 30/06/2023

Oggetto:

fornitura di parte di ricambio per lo strumento TOC Analyzer a seguito del servizio di manutenzione e riparazione. Affidamento diretto a SHIMADZU ITALIA S.r.l. C.F./P.IVA 10191010155 per l'importo complessivo di € 2.089,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L.n. 120/2020 così come modificata dalla L.n. 108/2021 e s.m.i. Oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00. CIG ZDD3BB3F5F

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA

Richiamata

la deliberazione del CdA n. 85 dd. 08/10/2020 "Procedura di valutazione comparativa per l'individuazione dei Direttori delle Sezioni e/o Centri di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica: Sezione di ricerca scientifica "Oceanografia" - OCE - nomina del candidato vincitore" con la quale si è disposto la nomina a Direttore della Sezione di Ricerca Scientifica "Oceanografia" - OCE, del dr. Cosimo Solidoro, con decorrenza 01/11/2020 e termine al 31/10/2024;

Visto

l'atto della Direttrice Generale di OGS n. 199 del 12/05/2022 "Delega temporanea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai Direttori delle Sezioni di ricerca/Centri di ricerca e delle Strutture Tecniche di servizio e ai Dirigenti Amministrativi dell'OGS";

Vista

la richiesta di fornitura presentata in data 16/06/2023 dalla dott.ssa S. Retelletti Brogi relativa alla sostituzione del pezzo Detector Assy e relativa guarnizione sullo strumento TOC Analyzer, sostituzione resasi necessaria a seguito del precedente intervento di manutenzione e riparazione del medesimo strumento in cui si è riscontrata l'ossidazione del Detector e il conseguente mal funzionamento, rendendo appunto necessaria la sua sostituzione;

Appurato

che dal rapporto di servizio n. 2000178297 di data 20/04/2023, inviato da SHIMADZU ITALIA S.r.l., riferito al precedente intervento di manutenzione e

riparazione avvenuto in data medesima, emerge chiaramente la necessità dell'intervento di sostituzione del Detector Assy e della relativa guarnizione;

Considerato

che la ditta SHIMADZU ITALIA S.r.l. C.F./P.IVA 10191010155, oltre che produttore dello strumento TOC Analyzer ed operatore in grado di fornire il servizio di manutenzione e riparazione, è altresì fornitore della ricambistica per lo strumento suddetto;

Considerato

che non si può ricorrere ad una variazione dell'ordine originario ai sensi del art. 106 comma 1 lett. b) punto 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto, secondo quanto prescritto dal comma 7 citato dalla summenzionata lett. b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Accertato

invece che l'aumento del prezzo eccede il 50% del valore del contratto iniziale, si rende pertanto necessario stipulare un nuovo contratto di fornitura riguardante unicamente le parti da sostituire, in base alla nuova offerta pervenuta dalla ditta SHIMADZU ITALIA S.r.l.;

Rilevata

l'offerta n. 3200032829 di data 16/06/2023 pervenuta da SHIMADZU ITALIA S.r.I. C.F./P.IVA 10191010155 contenente il preventivo per le parti da sostituire, i cui importi soddisfano le esigenze dell'ente ed i cui prezzi sono ritenuti congrui rispetto alle attuali condizioni del mercato;

Visto

l'allegato composto da: richiesta di fornitura, rapporto di servizio del fornitore, offerta del fornitore (Allegato 1);

Tenuto conto

dell'affidabilità dell'operatore economico desunto da precedenti rapporti contrattuali e l'idoneità a fornire prodotti e servizi coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Preso atto

che la spesa massima stimata per la fornitura risulta inferiore alla soglia di € 5.000,00;

Tenuto conto

inoltre delle disposizioni contenute nella c.d. Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208), modificata con la c.d. Legge di Stabilità 2019, laddove è possibile effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa) al di fuori del MePA Consip;

Considerato

l'art. 1, comma 2, lettera a) della L.n. 120/2020, successivamente modificato dalla L.n. 108/2021, laddove si dispone che le stazioni appaltanti possano procedere, per importi inferiori a € 139.000,00, ad affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto

inoltre applicabile nella fattispecie quanto previsto dal punto 3.7 delle linee guida ANAC n.4, laddove è ammessa la deroga al principio di rotazione per importi inferiori a € 1.000,00, qualora l'affidatario, nel precedente appalto, abbia dimostrato piena affidabilità, comportamento virtuoso nell'esecuzione dello stesso, ed abbia praticato prezzi in linea con quelli del settore di mercato di riferimento, circostanze presenti nella procedura di cui trattasi;

Richiamato

inoltre il punto 5 del parere del Consiglio di Stato n. 01312/2019 dd. 30/04/2019, con il quale si condivide l'innalzamento, da € 1.000,00 ad € 5.000,00, della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata dalle circostanze di cui sopra, derogare al principio di rotazione;

Viste

le linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Verificato

che non vi sono annotazioni sul casellario ANAC a carico dell'operatore economico, il DURC è regolare;

Preso atto

che per quanto previsto dall'art. 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC ci si avvarrà della facoltà di affidare il servizio nelle more dell'effettuazione di successivi eventuali ulteriori controlli a campione delle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e che, conseguentemente, qualora l'esito delle suddette verifiche risulti negativo, OGS risolverà il contratto, provvederà al pagamento all'Impresa del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ed applicherà inoltre una penale in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

Considerato

l'esiguo importo dell'affidamento;

che la richiesta di prestazione della garanzia sarebbe antieconomica rispetto al valore del contratto;

Ritenuto

pertanto, date le condizioni di cui sopra, di non richiedere la garanzia definitiva nei confronti dell'operatore economico ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto

l'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il servizio di cui trattasi non comporta rischi da interferenza, per cui non è stato redatto il DUVRI;

Preso atto

che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse, nei confronti dello scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

Visto

altresi' l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e considerato che il sottoscritto svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento della procedura di cui trattasi mentre il dott. Giuliano Colombo funge da Responsabile dell'Istruttoria;

Visto

il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'OGS;

tutto cio' premesso e considerato;

DETERMINA

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento della fornitura di parte di ricambio per lo strumento TOC Analyzer a seguito del servizio di manutenzione e riparazione alla ditta SHIMADZU ITALIA S.r.l. C.F./P.IVA 10191010155 per l'importo complessivo di € 2.089,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L.n. 120/2020 così come modificata dalla L.n. 108/2021 e s.m.i. CIG ZDD3BB3F5F;
- 2. che il Responsabile del procedimento in oggetto è il sottoscritto mentre il dott. Giuliano Colombo funge da Responsabile dell'Istruttoria;
- 3. che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 4. di non richiedere, per le ragioni sopra descritte, la garanzia definitiva all'operatore economico;
- 5. di dare atto che il presente procedimento sarà soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo istituzionale del committente nella sezione Gare e appalti.
- 6. di impegnare la spesa complessiva di euro 459,58 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	Cap.	Art.	CIG	Cod	Importo	Soggetto	
					Bilancio			
2023	2023	52501	1	ZDD3BB3F5F	52501	459,58	SHIMADZU ITALIA S.R.L. cod.fisc. 10191010155/ p.i. IT 10191010155	

7. di sub impegnare la spesa complessiva di euro 2.089,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	Cap.	Art.	Cod Bilancio	Importo	Soggetto	Subord. a
2023	2022	52102	454	52102	2.089,00	SHIMADZU ITALIA S.R.L.	5179
						cod.fisc. 10191010155/ p.i.	
						IT 10191010155	

IL DIRETTORE
Dott. Cosimo Solidoro



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COSIMO SOLIDORO

CODICE FISCALE: SLDCSM64E15F356A DATA FIRMA: 30/06/2023 15:37:15

948232F77558B17FBE185A2F83167FAB78696B1A8CC2D26EC851CDB137BEE276 78696B1A8CC2D26EC851CDB137BEE2768A23C15C06E685497DABE5DA98646D90